

ORDINANZA N. 5 DEL 25/05/2022

Servizio proponente: SINDACO

**OGGETTO: MISURE DI LOTTA ALLE ZANZARE PER PREVENIRE POSSIBILI
CONSEGUENZE SULLA SALUTE PUBBLICA DERIVANTI
DALL'INFESTAZIONE**

Il Sindaco

PREMESSO CHE:

- secondo quanto risulta dal “Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori” della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e, nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) costituisce il vettore degli agenti eziologici virali;
- nell'estate 2018 sono stati riscontrati in tutto il nord Italia casi di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);
- nel 2016 lo scenario epidemiologico internazionale è stato caratterizzato da un'importante trasmissione dell'infezione da Zika virus, in particolare nell'America centrale e meridionale, a seguito del quale il Ministero della Salute ha emanato una circolare con informazioni per i viaggiatori riguardanti i paesi nei quali sono in corso epidemie;

CONSIDERATO pertanto il rischio sanitario che le punture di zanzare possono comportare, in quanto possibili vettori di malattie, oltre al notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne, nei confronti dell'uomo;

VALUTATO che sul territorio comunale è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

RILEVATO che la zanzara comune e anche la zanzara tigre depongono le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni;

VISTO il “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15/01/2020;

VISTO il “Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (*Aedes* sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018” della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n° 14836 del 18/05/2018, prorogato in data 27/02/2019;

VISTO il “Piano Nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019” della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute,
Circolare n° 10381 del 05/04/2019;

VISTO il “Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018” della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto;

VISTO il “Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori: Anno 2021” del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.L.S.S. N. 6 Euganea, di cui alla DGRV n. 12 del 12/01/2021;

DATO ATTO CHE l'Amministrazione comunale affida a Ditta specializzata il servizio di disinfestazione antilarvale delle zanzare nelle aree pubbliche, per il periodo di interesse per lo sviluppo di tale insetto, ma è indispensabile che la disinfestazione sia attuata anche nelle aree private e che, nelle stesse, siano posti in essere i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare, in quanto possibili vettori di malattie, rivestendo quindi importanza a livello sanitario;

RITENUTO quindi di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle zanzare, sia a tutela della salute pubblica che dei disagi alla cittadinanza;

VISTI l'art. 50 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche;

Vista la DGRV n. 443 del 20/03/2012;

Vista la DGRV n° 174 del 22/02/2019;

Vista la DGRV n° 207 del 18/02/2020;

Vista la DGRV n° 12 del 12/01/2021;

ORDINA

DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE ORDINANZA FINO ALLA FINE DEL MESE DI OTTOBRE

A TUTTA LA CITTADINANZA, di:

1. non abbandonare oggetti o contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso,...);
2. svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
3. coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);

A TUTTI I CONDOMINI E AI PROPRIETARI/GESTORI DI EDIFICI, di:

1. trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici, con prodotto disinfestante larvicida, già dal mese di aprile fino al mese di ottobre; la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia di prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta ed il trattamento ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
2. registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
3. provvedere al taglio periodico dell'erba ed al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare micro focolai;
4. evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne

possano celare la presenza; evitare quanto più possibile l'utilizzo di prodotti disinfestanti adalticidi che andranno, in ogni caso, utilizzati esclusivamente nella fascia oraria compresa tra il tramonto e le prime ore dell'alba previo avviso ai condomini e confinanti;

AI PROPRIETARI O DETENTORI, OVVERO A COLORO CHE HANNO LA RESPONSABILITÀ O L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI SCARPATE FERROVIARIE, SCARPATE E CIGLI STRADALI, CORSI D'ACQUA, AREE INCOLTE E AREE DISMESSE, di:

1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua;
2. trattare periodicamente, da Aprile ad Ottobre, con prodotto antilarvale i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*;

AI CONSORZI E ALLE AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE E A CHIUNQUE DETENGA ANIMALI PER L'ALLEVAMENTO, di:

1. curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
2. procedere dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali con prodotti antilarvali;
3. trattare periodicamente, da aprile ad ottobre, con prodotto antilarvale i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*;
4. evitare quanto più possibile l'utilizzo di prodotti disinfestanti adalticidi, da utilizzarsi, in ogni caso, secondo le prescrizioni sotto dettagliate;

AI RESPONSABILI DI CANTIERI, di:

1. eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
2. mantenere libere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte di acqua stagnante;
3. procedere alla disinfestazione larvicida periodica delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli di acqua di qualsiasi natura;

A COLORO CHE DETENGONO, ANCHE TEMPORANEAMENTE, PNEUMATICI O ASSIMILABILI, di:

1. conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi l'acqua piovana;
2. eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
3. provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adalticida, con cadenza quindicinale, degli pneumatici privi di copertura;

A COLORO CHE CONDUCONO IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E ATTIVITÀ QUALI ROTTAMAZIONE, DEMOLIZIONE AUTO, VIVAI E AI CONDUTTORI DI ORTI URBANI, di:

1. procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre,

- di tutti i possibili focolai larvali, costituiti da tombini, caditoie ed ogni formazione con acqua stagnante presenti nelle aree interessate da dette attività;
2. coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi, bacinelle, ecc.);
 3. avere cura nell'evitare la formazione di tutti i ristagni occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

ALL'INTERNO DEI CIMITERI, di:

1. trattare preferibilmente l'acqua dei vasi portafiori con prodotti larvicidi, ad ogni ricambio, o riempirli con sabbia umida;
2. eliminare le raccolte d'acqua nei vasi vuoti e sottovasi;
3. in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere sempre riempito di sabbia;
4. tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatoi e simili) dovranno esseresistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
5. i vasi non utilizzati vanno rimossi o capovolti in modo da non consentire alcuna raccolta eristagno di acqua piovana.

PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER GLI INTERVENTI LARVICIDI:

1. per gli interventi antilarvali, seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto;
2. per la disinfestazione larvicida di caditoie e tombini sono utilizzabili tutti i prodotti specifici normalmente reperibili in commercio; nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai che non sia possibile coprire e/o rimuovere, diversi da caditoie o tombini (es. vasche o fontane), si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis*;
3. in generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie precauzioni particolari in merito alla protezione di orti, animali domestici o chiusura di finestre e porte;

PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER GLI INTERVENTI ADULTICIDI:

qualora fosse, invece, indispensabile intervenire con prodotti disinfestanti adulticidi, dopo avere valutato la reale necessità dell'intervento, devono essere adottate le seguenti precauzioni:

1. eseguire i trattamenti adulticidi nelle ore tardo serali, notturne o del primo mattino;
2. utilizzare esclusivamente formulati i cui principi attivi non presentino indicazioni di pericolo H340, H341, H350, H351, H360, H362, H370, H371, H372 e che non contengano, comunque, sostanze classificate come mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrio-fetale
3. avvisare con almeno 24 ore di anticipo i residenti posti a confine dell'area trattata;
4. accertarsi che l'irrorazione sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando l'irrorazione di colture erbacee, a tal fine potranno essere utilizzati esclusivamente erogatori, diffusori o nebulizzatori spalleggianti, non montati su automezzo;
5. sono vietati i trattamenti adulticidi durante le fioriture per la protezione delle api e altri insetti utili;
6. porre attenzione che non vengano contaminati frutta e verdura dell'orto; eventualmente, prima del trattamento adulticida, raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
7. durante il trattamento, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro

- ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
8. durante il trattamento adalticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
 9. in seguito al trattamento si raccomanda procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
 10. non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento;
 11. in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida adalticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

AVVISA

Che l'inosservanza della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DISPONE

Che in presenza di casi sospetti od accertati di arboviroosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune o la ULSS 6 effettuino direttamente trattamenti adalticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali sia in aree pubbliche che private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso in cui l'attività debba esser svolta dal Comune in via sostitutiva;

Che la presente ordinanza abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra la data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line e il 31/10/2022, venga adeguatamente pubblicizzata tramite il sito internet comunale e quant'altro utile a darne la massima diffusione

INFORMA

1. che avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al Tribunale Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on-line.
2. Che il settore competente è l'Area IV "Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente e Suap"

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni secondo quanto di propria competenza.



Copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line.

Copia della presente ordinanza si notifici a:

- Polizia Locale di Arre
- Azienda ULSS n. 6 Euganea - Dipartimento di Prevenzione

poliziale@comune.arre.pd.it
protocollo.aulss6@pecveneto.it

IL SINDACO
Michele Teobaldo